

COMMISSIONI RIUNITE  
GIUSTIZIA (IV) - DIFESA (VII)

1.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1981**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **FELISETTI**

**INDICE**

|   | PAG.    |
|---|---------|
| <b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):               |         |
| Affidamento in prova del condannato militare (2204) . . . . . | 1       |
| PRESIDENTE . . . . .  | 1, 3, 5 |
| BARACETTI . . . . .   | 4       |
| MARTORELLI . . . . .  | 4       |
| STEGAGNINI, <i>Relatore per la VII Commissione</i> . . . . .  | 1       |
| TRANTINO . . . . .  | 4       |

**La seduta comincia alle 9,45.**

**Discussione del disegno di legge: Affidamento in prova del condannato militare (approvato dalle Commissioni riunite II giustizia e IV difesa del Senato) (2204).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Affi-

damento in prova del condannato militare », già approvato dalle Commissioni riunite II giustizia e IV difesa del Senato nella seduta del 3 dicembre 1980.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Il disegno di legge oggi al nostro esame riguarda l'affidamento in prova del condannato militare. Come i colleghi ricorderanno, con l'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354, che detta le « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato che consente a chi non lo sia stato per gravi delitti, cioè ai detenuti di tenue pericolosità sociale, di essere affidati, dopo un periodo di osservazione di almeno tre mesi, successivo al

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

passaggio in giudicato della sentenza, al servizio sociale fuori dell'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena ancora da scontare. Ciò, ovviamente, comporta la possibilità, attraverso l'espletamento di un lavoro esterno, di iniziare a reinserirsi nel contesto sociale già a partire dal periodo della detenzione, ai fini di una reintegrazione successiva a pieno titolo.

Il Governo ha ritenuto necessario estendere, sin da adesso, per analogia, all'ordinamento penale militare la previsione di tale istituto. Infatti, affinché ciò fosse possibile, si sarebbe dovuta attendere la riforma del regime penitenziario militare; tardando quest'ultima, il Governo ha, quindi, ritenuto opportuno stralciare dal contesto di tale riforma questo argomento, alla luce dei suoi alti contenuti morali e sociali.

Non bisogna, inoltre, dimenticare che la maggioranza dei condannati che godrebbero dell'affidamento in prova è rappresentata non già da condannati per reati militari di notevole gravità, ma da persone che, per credo religioso — intendo riferirmi, in particolare, ai testimoni di Geova — hanno violato la legge sul regolamento militare, non il codice penale, e sono stati condannati dai tribunali militari per mancata risposta alla chiamata alle armi.

È, dunque, evidente che non esistono motivi di pericolosità sociale che possano scongiurare l'applicazione dell'istituto dell'affidamento e che, al contrario, ne esistono di ordine etico che militano a favore della concessione di una tale possibilità a questi cittadini e della eliminazione del periodo di tre mesi di osservazione, quando per l'appunto si tratti di condannati per obiezione di coscienza per motivi religiosi.

Per tutte queste ragioni è stato predisposto dal Governo il disegno di legge al nostro esame che consta di tre articoli il primo dei quali particolarmente complesso e contenente alcune norme specifiche nel loro contenuto. Esso, innanzi tutto, pre-

vede che il condannato militare, allorché alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un periodo di tempo di due anni e sei mesi, ovvero di tre anni nei casi di persona di età inferiore ai 21 anni o di persona di età superiore ai 70, può essere affidato in prova, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare.

Il secondo comma dell'articolo 1 prende in considerazione i casi di esclusione dall'affidamento in prova del condannato. Tale esclusione si ha quando il condannato militare abbia precedentemente commesso un delitto, in particolare quelli di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; ancora, per la commissione di reati militari di grave pericolosità per le istituzioni democratiche e per la difesa militare del paese, nonché per la commissione di reati militari di rivolta, ammutinamento, cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante. Inoltre, come dicevo all'inizio di questa mia relazione, per i condannati militari, con l'esclusione di quelli la cui condanna ha risvolti di carattere religioso, è previsto un periodo di osservazione di almeno tre mesi, così come previsto dalle norme sull'ordinamento penitenziario ordinario.

Durante il periodo dell'affidamento in prova il soggetto che gode di questo beneficio è sottoposto ad un controllo ed è prevista anche la revoca del provvedimento ove il comportamento del condannato non fosse consono al compito affidatogli, oppure ove egli commetta violazione delle norme fissate dal giudice che ha conferito il godimento del beneficio.

L'articolo 1, inoltre, fissa anche le modalità dell'affidamento in prova ed in particolare stabilisce che il soggetto, con obbligo di servizio di ferma, viene affidato al comando o ente militare determinato dal ministero da cui il militare dipende, limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

servizio di ferma, viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale. Per il soggetto avente rapporto di impiego è previsto che venga affidato al comando o ente militare determinato dal ministero da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.

Per quel che riguarda, invece, i condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza, è previsto che essi possono essere affidati ad un ufficio o ente pubblico non militare determinato dal Ministero della difesa con beneficio della collettività, trattandosi presumibilmente di enti che svolgono attività di tipo assistenziale sociale. Durante il periodo dell'affidamento in prova vengono sospese le pene accessorie militari — che, come ben sa il collega Mellini (dotto giurista in questa materia), sono comminate in aggiunta alla pena principale — quali, per esempio, la sospensione dal grado o quella dall'impiego, proprio perché se uno era, supponiamo, capitano e viene poi assegnato per il servizio in prova ad un certo ente non può essere degradato, in quanto le attribuzioni che gli vengono conferite sono in relazione alle competenze che gli erano proprie.

Per il momento — fino alla riforma dell'ordinamento penitenziario militare — il compito di provvedere all'affidamento in prova è attribuito al giudice militare di sorveglianza, il quale si avvale della collaborazione di due esperti in discipline psicologiche, sociologiche o medico-legali, che possono consigliarlo nella scelta dell'ente od istituto cui affidare il militare.

Credo che a nessuno sfugga il significato altamente morale di questo provvedimento, che equipara, in questa materia, l'ordinamento penitenziario militare all'ordinamento penitenziario comune e tende ad alleviare negli stabilimenti militari di pena una situazione problematica, costringendovi persone le quali non hanno commesso alcun reato specifico ed anzi testimoniano con il loro sacrificio e la loro stessa condanna la fede in un credo religioso.

Invito pertanto le Commissioni riunite a procedere con sollecitudine all'approva-

zione di questo provvedimento, che contribuirà certamente ed in misura rilevante a portare nel nostro ordinamento e nella organizzazione penitenziaria militare una maggiore giustizia e ad eliminare finalmente alcuni gravi problemi che si sono creati all'interno delle infrastrutture penitenziarie.

PRESIDENTE. Come relatore per la Commissione giustizia, desidero esporre alcune brevi considerazioni a sostegno di questo provvedimento, che mi auguro sia votato ed approvato molto celermente, anche perché vi è grande attesa per la sua entrata in vigore da parte di molti militari che continuano ad ingombrare talune strutture militari e possono, invece, con questo provvedimento, essere meglio impiegati.

In realtà, pochi sono i detenuti — si potrebbero addirittura contare sulle dita delle due mani — che beneficerebbero delle norme contenute nella prima parte del disegno di legge; molti, invece (credo 300 o 400), quelli che beneficerebbero delle norme contenute nella seconda parte del provvedimento (mi riferisco soprattutto ai testimoni di Geova).

Questo disegno di legge non fa altro che estendere ai condannati militari il trattamento di pena alternativa alla detenzione previsto nella riforma penitenziaria. Infatti, chi conosca la riforma penitenziaria sa che la seconda parte della stessa è caratterizzata da questa novità: che le pene detentive inflitte in modo definitivo — e non superiori ai due anni e mezzo per i cittadini di maggiore età ed ai tre anni per quelli di minore età — possono essere scontate in una forma diversa da quella della detenzione, cioè attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale (del quale esiste già qualche raro ed illustre esempio di applicazione).

Per quel che riguarda il caso che stiamo esaminando — cioè la estensione di questo tipo di pena alternativa alla detenzione anche alle condanne militari — vi è la possibilità non solo di arrivare a legiferare in materia, ma di produrre notevoli

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

effetti pratici attraverso l'applicazione di questo istituto, per le ragioni che sono contenute nello stesso testo in discussione, del quale riassumo i concetti fondamentali.

Vi è un primo tipo di affidamento in prova, che riguarda tutti i militari condannati ai quali sia stata inflitta una pena non superiore ai tre anni. In questo caso vi è possibilità ricettiva da parte di comandi od enti militari, al fine della sostituzione della pena detentiva con l'affidamento in prova.

Vi è poi un secondo tipo di affidamento in prova, che riguarda i condannati militari per obiezione di coscienza, i quali potranno essere affidati esclusivamente ad un certo ufficio od ente pubblico non militare e tuttavia determinato dal Ministero della difesa.

Mi rendo conto che questo provvedimento possa richiedere qualche momento di riflessione e di esame più approfondito; ma non posso non ricordare come, al Senato, esso sia stato approvato alla unanimità da tutti i gruppi.

Desidero soltanto aggiungere che tra i provvedimenti che ci accingiamo ad esaminare tra poco in sede referente, riguardanti l'ordinamento giudiziario militare, ve ne è uno (la proposta di legge n. 47) che, al primo articolo, ha un contenuto analogo a quello del provvedimento che stiamo discutendo; ragion per cui, almeno da un punto di vista sostanziale, tale primo articolo deve considerarsi assorbito nell'ambito del disegno di legge n. 2204.

Mi auguro — come ha già fatto l'onorevole Stegagnini — che non solo la discussione ma anche l'approvazione di questo provvedimento avvengano in tempi brevi. Questo provvedimento è particolarmente atteso e ciò essenzialmente perché consentirà lo svuotamento di diverse strutture carcerarie, quale quella di Peschiera, oltre a rappresentare un doveroso intervento a favore di quei cittadini che, per obiezione di coscienza derivante da motivi religiosi, hanno commesso reati non certo misurabili attraverso il criterio della pericolosità sociale.

MARTORELLI. A nome del gruppo comunista, ai fini di un più approfondito esame del provvedimento in discussione, chiedo che venga rinviata l'apertura della discussione sulle linee generali. Ed avanzo questa richiesta pur essendo perfettamente consapevole dell'importanza del provvedimento in discussione: anzi, proprio per questa ragione ritengo che esso meriti una settimana di riflessione. Non dimentichiamo, inoltre, la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, riguardanti, per altro, una questione di notevole importanza anch'essa, alla trattazione della quale deve essere consentito a tutti di partecipare.

BARACETTI. Concordo con la proposta avanzata dal collega Martorelli anche perché l'apertura della discussione sulle linee generali in questo momento, per ragioni di tempo, non ci consentirebbe di affrontare il secondo punto dell'ordine del giorno delle Commissioni riunite, in sede referente.

TRANTINO. Il testo licenziato dal Senato consente pochi aggiustamenti, anche se qualcuno di fondo. Ritengo, quindi, che non vi sia necessità di ulteriori rinvii per arrivare alla definizione di un provvedimento atteso da tutti gli interessati al settore. E ciò soprattutto dopo l'espressione di certi rilievi di inerzia rivolti da più parti alla Commissione giustizia — vi sono state lettere di magistrati ingrati che si sono permessi di metterci in mora: ma credo sia meglio rinviare questo tipo di « parrucche e feluche » ad altra discussione — che, credo, non dovrebbe essere considerata come derivante da cattiva volontà, bensì da vicende della Camera che hanno costretto la Commissione a bloccare la propria attività, proprio mentre essa stava godendo del felice privilegio di procedere nel proprio lavoro a marcia serrata.

Anche per queste ragioni di carattere più generale, per evitare ulteriori perdite di tempo, ritengo opportuno che si prosegua oggi nell'esame del provvedimento.

---

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

---

PRESIDENTE. Non ritengo sia il caso di arrivare ad una messa in votazione della richiesta avanzata dal collega Martorelli, a nome del gruppo comunista, visto che è costume costante quello di concedere un margine ulteriore di riflessione ad un gruppo politico che, ritenendola opportuna o essenziale, chieda di poterne usufruire. Inoltre, è facilmente intuibile quale esito sortirebbe da un diverso atteggiamento delle Commissioni.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO